



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

**ORDINANZA RESPONSABILI / 24
Del 01/03/2021**

OGGETTO:

**QUALITA' DELL'ARIA - LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE NEL
PERIODO DAL 13/01/2021 AL 30/04/2021 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE\RESPONSABILE

CAMPANA LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Richiamata la precedente Ordinanza Dirigenziale n. 7/2021 ad oggetto: “Qualità dell’aria – Limitazioni temporanee alla circolazione nel periodo dal 13/01/2021 al 30/04/2021 e revoca della precedente Ordinanza Dirigenziale n. 3/2021 – Provvedimenti conseguenti;

Preso atto che con Deliberazione della giunta Regionale n. 33/2021 è stato previsto di “...stabilire il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria...”;

Tenuto conto che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 189/2021 si approva:

- “...di sostituire il valore di soglia di “14.000 €” riportato al punto B) lettera jii) dell’allegato 4 “Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione” alla relazione generale di Piano, con il valore di “19.000 €”;
- di prevedere la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
- di prevedere che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- di individuare nell’allegato 2 della sopraccitata Deliberazione della giunta Regionale le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbrucamenti in deroga sopra citati...”;

Vista inoltre la Delibera di Giunta Regionale 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)”, che tra le misure approva il divieto di installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” a partire dal 1° gennaio 2020;

Ritenuto di dover provvedere ad integrare la precedente ordinanza n. 7/2021 con le indicazioni sopra richiamate;

ORDINA

- Il divieto di abbruciamento dei residui vegetali, fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
- di prevedere la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
- di prevedere che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- di individuare nell’allegato 2 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 189/2021 le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbrucamenti in deroga sopra citati;
- di sostituire il valore di soglia di “14.000 €” riportato al punto B) lettera jii) dell’allegato 4 “Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione” alla relazione generale di Piano, con il valore di “19.000 €”;

ORDINA INOLTRE

- Il rispetto dei seguenti obblighi fino al 30/04/2021:
- nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multi combustibile, divieto di utilizzo di biomassa legnosa nei generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (ai sensi dell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
 - obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di materiali certificati conformi alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato;

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

Che la comunicazione delle misure emergenziali dovrà essere data in modo tempestivo attraverso il sito istituzionale del Comune di Castel Maggiore ed, eventualmente, attraverso le altre forme di comunicazione a disposizione dello stesso Ente.

La Regione ed ARPAE, anche attraverso il sito di Liberiamo l'Aria, daranno comunicazione nelle forme da Loro ritenute più opportune.